CAMERA DEI DEPUTATI N. 1736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INFANTINO, ROBERTI, ALMIRANTE, DE TOTTO, COLOGNATTI, CALABRÒ, ANFUSO, MADIA, GRAY, SPAMPANATO, VILLELLI

Annunziata il 23 luglio 1955

Norme interpretative e integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 agosto 1950, n. 648, all'articolo 10, detta norme per la concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi e alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediatà della invalidita o della morte. Tali norme, però, hanno finora avuto una interpretazione restrittiva ed hanno trovato applicazione limitatamente a quei casi in cui è stato possibile accertare la dipendenza da fatto di guerra, dell'invalidità o della morte del cittadino, ragion per cui non hanno trovato accoglimento da parte del Ministero del Tesoro le domande di pensione avanzate dai famigliari di coloro che nel periodo della Repubblica sociale italiana e anche dopo sono rimaste vittime della guerra civile. La maggior parte dei decreti negativi, infatti, si riferiscono ad uccisioni o ferimenti avvenuti ad opera di sconosciuti o in epoca posteriore all'8 maggio 1945, data in cui si presume cessata ogni attività bellica, mentre la realtà dimostra che la guerra civile protrasse le sue luttuose conseguenze per alcuni mesi ancora. Ciò è chiaramente riconosciuto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 96, il quale considera fatti di guerra — e quindi non perseguibili penalmente — tutti i fatti di natura violenta commessi dai partigiani, dai patrioti e dalle altre persone indicate nel comma secondo dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, anche dopo l'8 maggio 1945 e fino al 31 luglio di quell'anno.

Muovendo dal riconoscimento di tale realtà di fatto, noi proponiamo che anche ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, venga riconosciuto il carattere di fatto di guerra a tutti i fatti di natura violenta commessi dalle persone anzidette fino al 31 luglio 1945, che siano stati la causa diretta ed immediata della morte o dell'invalidità dei cittadini italiani; che sia riconosciuto tale carattere anche alle uccisioni e ai ferimenti di cui sia rimasto sconosciuto l'autore quando, per l'appartenenza politica della vittima e per le circostanze in cui il fatto è stato compiuto, è possibile presumere chiaramente che esso sia stato determinato da prevalenti motivi politici.

La presente proposta di legge non contiene alcuna innovazione; essa, interpretando ed integrando le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648,

sulle pensioni di guerra e quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 96, mira a colmare una lacuna legislativa nell'interesse di molte famiglie rimaste prive dei loro congiunti a causa della guerra civile ed in nome di quei principî di giustizia e di umana solidarietà ai quali il legislatore non può non ispirarsi ogni qualvolta la sofferenza ed il dolore lo reclamino.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Si considerano fatti di guerra agli effetti dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i fatti di natura violenta commessi, fino al 31 luglio 1945, dai partigiani, dai patrioti e dalle altre persone indicate dal comma secondo del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, che siano stati la causa diretta ed immediata della morte o dell'invalidità dei cittadini italiani.

Tali fatti rivestono carattere di fatto di guerra anche quando non ne sia stato identificato l'autore sempreché, dall'appartenenza politica della vittima e dalle circostanze in cui il fatto fu compiuto, sia possibile presumere che esso sia stato determinato da prevalenti motivi politici.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, il termine per la presentazione di domande di pensione previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, è prorogato fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.